



LUCANIA DYNAMIC SHOOTING TEAM

Affiliata C.S.E.N.- Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.

E-Mail: lucania_shooting@hotmail.com

I riscontri alla presente ed eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse all'indirizzo pec: michelecosola@postecert.it

Matera li 28.05.2025

REGIONE BASILICATA - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente
Trasmesso a mezzo pec all'indirizzo: agricoltura@cert.regione.basilicata.it

Spett.le AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA "A"
Via Cappelluti n. 35
75100 MATERA
Trasmesso a mezzo pec all'indirizzo: atcamatera@pec.basilicata.net.it

Spett.le AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA "B"
Via Giustino Fortunato N. 1
75018 STIGLIANO (MT)
Trasmesso a mezzo pec all'indirizzo: atcbmatera@ebaspec.it

OGGETTO: PROVE PRATICHE DI TIRO FINALIZZATE AL RILASCIO
DELL'ABILITAZIONE PER IL CONTROLLO DELLA SPECIE
CINGHIALE – AUTORIZZAZIONE.

Con riferimento alle richieste pervenute per le vie brevi allo scrivente sodalizio sportivo dal funzionario della Regione Basilicata Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente preposto alle procedure di cui all'oggetto, nonché dalle ATC "A" e "B" in indirizzo, con la presente si **autorizza** l'espletamento delle prove pratiche di tiro finalizzate al rilascio dell'abilitazione per il controllo delle specie cinghiale di cui all'art. 31 bis della Legge della Regione Basilicata n. 2 del 09.01.1995, modificata dalla Legge della Regione Basilicata n. 37 del 16.11.2018, dalla Delibera Giunta Regione Basilicata n. 1191 del 07.11.2017, dalle disposizioni che regolano il rilascio dell'abilitazione di che trattasi emesse dalle Autorità preposte e dall'A.T.C. "A" e "B", presso il campo di tiro della L.D.S.T., sito in Montescaglioso alla loc. Murgia Togolate, alle condizioni di seguito riportate:

- le giornate in cui sarà consentito effettuare le prove siano sabato **07.06.2024** dalle ore **15.00** alle ore **18.30** e domenica **08.06.2025** dalle ore **07.30** alle **13.00**, oltre successiva

sessione in data da concordare alle quali accederanno coloro che, per giustificato motivo, non abbiano potuto sostenerle i predetti giorni;

- i candidati esibiscano porto d'armi in corso di validità e ricevute dei versamenti previsti per legge (non saranno ammesse riproduzioni fotostatiche);
- i candidati esibiscano certificato che attestino il versamento dei premi assicurativi connessi all'attività venatoria;
- i candidati utilizzino arma lunga adoperabile per l'esercizio venatorio secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- i candidati esibiscano titolo valido che attesti la legittima detenzione dell'arma lunga adoperata nelle prove, quali denuncia con attestazione di ricezione della stessa da parte dell'Autorità di P.S. o scrittura privata dalla quale risulti la concessione in comodato al candidato dell'arma sportiva o da caccia nel caso in cui lo stesso non superi le 72 ore, denuncia con attestazione di ricezione della stessa da parte dell'Autorità di PS nel caso il comodato superi le 72 ore (combinato disposto art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e art. 38 TULPS ess. mm.ii);
- i candidati utilizzino nelle prove cartucce a palla acquistate in armeria (non saranno ammesse munizioni ricaricate dagli stessi candidati);
- i candidati esibiscano denuncia che provi la legittima detenzione delle cartucce utilizzate nelle prove con attestazione di ricezione della stessa da parte dell'Autorità di PS;
- i candidati utilizzino cuffie auricolari o protezioni acustiche usa e getta, occhiali e cappellino, abbigliamento pratico che non limiti i movimenti e/o crei problemi nel maneggio delle armi;
- i candidati, ovvero l'ATC "A" e "B", versino il contributo pari a € 20,00 per ogni candidato e per ogni sessione di tiro (rimborso spese per acquisto bersagli, sagome, sostegni, basette, cancelleria e quant'altro sia indispensabili all'esecuzione della prova) e a € 10,00 per ogni successivo rientro;
- le prove pratiche di cui trattasi siano effettuate alla presenza e con il coordinamento del presidente dell'A.T.C. "A" e "B" o di loro delegati;
- l'A.T.C. "A" e "B" assicurino, qualora lo ritengano necessario e/o sia richiesto dalla normativa vigente in occasione di prove pratiche al tiro come quelle di che trattasi, la presenza in loco di una autoambulanza con personale sanitario.

Con la presente, lo scrivente sodalizio sportivo L.D.S.T., società senza fini di lucro affiliata CSEN, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., si impegna a rilasciare, al termine delle prove, dichiarazione sottoscritta da istruttori di tiro abilitati che attestino che il candidato **"ha attinto"** ovvero **"non ha attinto"**, da posizione seduta, la sagoma con area vitale di 15 cm, alla distanza di 100 m, con almeno 4 proiettili su un totale di 5 esplosi, così come previsto dall'art. 31 bis dalla Legge della Regione Basilicata n. 2 del 09.01.1995, modificata dalla Legge della Regione Basilicata n. 37 del 16.11.2018, dalla Delibera Giunta Regione Basilicata n. 1191 del 07.11.2017, dalle disposizioni che regolano il rilascio dell'abilitazione di che trattasi emesse dalle Autorità preposte e dall'A.T.C. "A" e "B" (non saranno rilasciate attestazioni,

dichiarazioni o altra documentazione che attesti abilità o idoneità al maneggio delle armi da parte del candidato).

I candidati che dovessero commettere infrazioni o non dovessero osservare le norme di sicurezza sull'utilizzo delle armi, a insindacabile giudizio degli istruttori di tiro ivi presenti, dovranno immediatamente abbandonare il campo di tiro.

Il personale abilitato della scrivente associazione sportiva, potrà trattenere copie o riproduzione della documentazione esibita dai candidati, al fine di esibirla, eventualmente e se richiesta, all'Autorità di P.S. ovvero dagli organi di controllo.

A fattor comune si evidenzia quanto segue:

- gli istruttori e i propri collaboratori, appartenenti allo scrivente sodalizio sportivo, non avendo competenze per effettuare accertamenti in materia e essendo sprovvisti dei relativi strumenti conoscitivi per accertarne la validità, non riterranno valide licenze di porto d'armi, altre autorizzazioni ovvero altre dichiarazioni, la cui efficacia sia prorogata da leggi speciali, provvedimenti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o altre Autorità, nel caso in cui tale proroga non sia formalmente certificata/asseverata dalle Autorità competenti;

- la Legge 21 febbraio 1990, n. 36 - Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati, art. 6, c. 1 recita testualmente: al terzo comma dell'art. 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è aggiunto il seguente periodo: *"Il porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire ottocentomila."*, la Circolare Ministero degli Interni 557/pas/U/008463/10100.A del 20.06.2016 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito, ritenendo che il porto d'armi per uso caccia, in assenza di versamento di tassa governativa non consente alcun utilizzo dell'arma di proprietà, pertanto coloro che dovessero convenire presso il campo di tiro di che trattasi privi di tale ricevuta di versamento saranno segnalati agli organi di polizia per la contestazione della predetta violazione;

- non saranno ammessi alle prove candidati che esibiscano comodati d'arma nel caso in cui la medesima arma sia stata già concessa in comodato ad altri candidati per la stessa giornata, ovvero comodati rilasciati sulla scorta di altri comodati e non direttamente dall'effettivo proprietario dell'arma.

Cordiali saluti.

Per il Consiglio Direttivo della L.D.S.T.



